

## CONCESSIONE DEL PARCO DEI RENAI

Rep 10449  
del 06/5/2022

L' anno duemilaventidue, questo dì 6 (sei) del mese di maggio, i Sigg.:

a) Minucci Alessandro nato a Firenze il 17/05/1967, C.F: MNC LSN 67E17 D612P, e domiciliato per l'incarico presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore 7 Gestione del patrimonio, nominato dal Sindaco con decreto 33 del 17/12/2021 ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e come tale in rappresentanza del COMUNE DI SIGNA, con sede in Signa codice fiscale 01147380487, a quanto appresso autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale 43 del 28/03/2022 e della Determina n. 248 del 06/5/2022;

b) Andrea Marzi, nato a Firenze il 27 febbraio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Delegato della società "Isola dei Renai S.p.A." con sede in Signa, Piazza della Repubblica n. 1, capitale sociale euro 322.150,40 (trecentoventidue milacentocinquanta/40) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 05054450480, iscritta al Registro Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze al n. 517141, partita IVA 05054450480, legittimato al presente atto dai poteri conferiti dallo statuto sociale e espressamente autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Isola dei Renai S.p.A del 30 marzo 2022.

### Premesso

che il Comune di Signa, con delibera consiliare n. 138 del 22 dicembre 1997, approvò, quale strumento urbanistico di dettaglio, il piano attuativo per il recupero delle cave dismesse esistenti nelle aree suddette, costituente variante in applicazione del P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive), ai sensi dell'art. 2 Lett. D e art. 3.4.



ipotesi b) delle istruzioni tecniche di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana 4418/95 e successive modificazioni con la quale si riclassifica l'area come Zona Territoriale Omogenea F Parchi ai sensi del D.M. 1444/68;

- che con delibera n. 66 del 28 novembre 2003 il Consiglio Comunale adottò una variante al *"progetto di recupero delle aree di cava dell'Isola dei Renai per la realizzazione di un parco naturale. Variante al piano attuativo ai sensi della l.r. 5/1995 art. 40 comma 2 e contestuale variante al P.R.G."*;
- che con delibera n. 23 del 29 marzo 2004 il Consiglio Comunale approvò la variante di cui sopra;
- ~~che il piano suddetto consentì l'escavazione e la commercializzazione del materiale escavato, finalizzate alla realizzazione di un parco naturale;~~
- che il medesimo piano prevede che la realizzazione del parco naturale potesse avvenire per lotti, di cui il primo lotto denominato "0" della durata massima di sei mesi, e gli altri lotti 1, 2, 3 e c.d. "di adeguamento finale";
- che i lotti 0 e 1 sono completamente realizzati e collaudati;
- che con delibera C.C. n. 2 del 27.02.2012 il Consiglio Comunale approvò una variante di adeguamento al Piano di Recupero alle aree di cava dell'Isola dei Renai in considerazione del nuovo P.R.A.E.R. della Regione Toscana approvato con D.G.R.T. n. 27 del 27/02/2007 con contestuale variante al R.U.C." pubblicata sul BURT n. 14 del 4.04.2012";
- che con la suddetta variante fu introdotto ex novo l'art. 28 - Convenzione novativa e regime transitorio - delle N.T.A. stabilendo, tra l'altro, la necessità della stipula di una convenzione novativa finalizzata a disciplinare l'attuazione della fase finale della realizzazione del parco.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 8 aprile 2013, il Comu-

- ne di Signa approvò il testo della convenzione novativa e transattiva;
- che con rogito del notaio Marrese del 27 dicembre 2013, rep. 127054 racc. 12888 fu sottoscritta la convenzione novativa, con la quale, la Società Progetto Renai s.r.l. cedette al Comune di Signa la proprietà dei lotti "0" e "1" del c.d. "Parco dei Renai" interamente realizzati;
  - che l'art. 11 della suddetta convezione, che qui si intende integralmente richiamato, dà atto che in data 05/06/2000 (con atto ai rogiti del notaio Marrese in data 5 giugno 2000 repertorio n. 70974 raccolta n. 4384, registrato a Pistoia il 26 giugno 2000 al n. 947 integrato da patti parasociali e successivamente modificato con atto in data 5 ottobre 2000, repertorio n. 74008 raccolta n. 4450, registrato a Pistoia il 9 ottobre 2000 al n. 1410, ai sensi dell'art. 17 della convenzione sottoscritta tra le parti stesse in data 26 novembre 1999, sotto citata) fu costituita Società Isola dei Renai S.p.A. avente per oggetto la gestione del Parco dei Renai e prevede che il Comune di Signa dia in concessione alla società Isola dei Renai S.p.A. le aree e le opere cedutele dalla società Progetto Renai S.r.l.;
  - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10/03/2014 fu proceduto all'approvazione dello schema di concessione per la gestione delle aree del Parco dei Renai all'Isola dei Renai spa;
  - che in data 24/03/2014 (con atto rep.10122) fu sottoscritta la concessione tra il Comune di Signa e l'Isola dei Renai spa relativa alla gestione dei lotti c.d.. "0" e "1" del Parco dei Renai;
  - che l'articolo 2 della suddetta concessione, prevede la durata di sei anni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, stabilendo altresì "La concessione sarà prorogata dal Comune di Signa, salvo giusti motivi, sino al 31.12.2021, data prevista per la completa realizzazione dell'area dei Renai (lotto 2,3 e di ade-



guamento finale)”;

- che i Patti Parasociali, siglati in data 5 giugno 2000, all’ art 14 lett a, prevedero la possibilità di prorogare la concessione
  - che con nota acquisita agli atti in data 19/02/2020 prot. 3946 la Soc. Isola dei Renai spa chiese la proroga per la gestione del Parco dei Renai (lotto 0 e lotto1 fino al 31/12/2021);
  - con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 23/03/2020 fu stabilito di accogliere la richiesta della Soc. Isola dei Renai spa alle stesse condizioni e pattuizioni della concessione precedente rep. 10122/2014, fino al 31/12/2021;
  - che con determinazione n. 196 del 26/03/2020, della Responsabile del Settore 4, fu approvato lo schema di concessione, sottoscritto in data 01 aprile 2020 rep 10338, venuto a scadenza il 31/12/2021;
  - che in data 7 dicembre 2021 la Società l’Isola dei Renai S.p.A. chiese il rinnovo della concessione affrontando il tema delle sub-concessioni del Parco (lotto 0 e lotto1).
  - che con delibera di Giunta Comunale n° 43 del 28/03/2022 è stata approvata la stipula della nuova concessione, demandando al Responsabile del Settore 7 i provvedimenti conseguenti. La durata è stata prevista fino al 31.12.2027 a condizioni e pattuizioni similari alla concessione del 24/03/2014 rep. 10122, oltre che a quanto stabilito dai “Patti Parasociali Isola dei Renai Spa. La concessione originaria prevede la rinnovabilità fino al 31.12.2021, indicando tale data come quella deputata alla completa realizzazione dell’area dei Renai, che, tuttavia, non è ancora avvenuta, ed è prevista attualmente a fine 2027.
- che con determinazione n. 248 del 06/05/2022, del Responsabile de Settore 7, si procedeva all’approvazione dello schema della presente concessione;

tutto ciò premesso **SI CONVIENE**

## ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le suestese premesse formano parte integrante della presente concessione dei terreni citati in premessa e denominati "Lotto 0 e 1".

## ARTICOLO 2 - CONSISTENZA

Le parti si danno atto che con la stipula della convenzione novativa tra il Comune di Signa e la Società Progetto Renai S.r.l. a rogito del notaio Marrese del 27 dicembre 2013 la proprietà del Parco dei Renai, allo stato limitatamente ai lotti 0 ed 1, è stata trasferita al Comune di Signa. Il Comune di Signa concede alla società "Isola dei Renai" S.p.a. (società già costituita con capitale pubblico maggioritario per la gestione del Parco, con delibera del Consiglio Comunale n. 67 dell'8 giugno 1998) le aree del Lotto 0 e del Lotto 1, catastalmente così identificate:

AREE OGGETTO DI CONCESSIONE:

LOTTO 0

### Area destinata a Parco

Catasto Fabbricati dello stesso Comune, ai fogli di mappa n. 17 particelle n.:

-99 categoria D/7 rendita € 4.383,00;

Catasto terreni dello stesso Comune, ai fogli di mappa n. 17 particelle n.:

-10 di metri quadrati 76 fabbricato rurale -11 di metri quadrati 41.345 -97 di metri quadrati 10.605 -107 di metri quadrati 2.100 -114 di metri quadrati 340 -143 di metri quadrati 720 -144 di metri quadrati 13.531 -147 di metri quadrati 560 -150 di metri quadrati 20.308 -148 di metri quadrati 377 -152 di metri quadrati 22.607 -157 di metri quadrati 1.295;

Catasto terreni dello stesso Comune, ai fogli di mappa n. 10 particelle n.:- 1097 di metri quadrati 441 -1093 di metri quadrati 84.638 -1094 di metri quadrati 15.841 -



1100 di metri quadrati 207 -1103 di metri quadrati 1.237 -1104 di metri quadrati 4.490 -1105 di metri quadrati 20.843 - 1055 di metri quadrati 438 -1056 di metri quadrati 254;

Catasto terreni dello stesso Comune, ai fogli di mappa n. 18 particelle n.: -10 di metri quadrati 74.411 -256 di metri quadrati 1.945 -257 di metri quadrati 58,

LOTTO 1 -

Area destinata a Parco

Catasto terreni dello stesso Comune, ai fogli di mappa n. 18 particelle n.:

-31 di metri quadrati 970, fabbricato diruto -33 di metri quadrati 770, fabbricato diruto -246 di metri quadrati 18.922 ente urbano -45 di metri quadrati 33.815 -248 di metri quadrati 12.532 ente urbano -53 di metri quadrati 6.460, -54 di metri quadrati 17.855 -55 di metri quadrati 6.780 -56 di metri quadrati 9.780, -57 di metri quadrati 4.890 -58 di metri quadrati 9.520 -59 di metri quadrati 9.318 -60 di metri quadrati 7.230 - porzione 61 di metri quadrati 3.820 (con esclusione dell'area adibita ad "area cani") -62 di metri quadrati 2.760 -porzione 240 di metri quadrati 2.983 (con esclusione dell'area adibita ad "area cani") -238 di metri quadrati 225 -66 di metri quadrati 15.500, -232 di metri quadrati 6.064, -230 di metri quadrati 13.584 -69 di metri quadrati 1.670 -70 di metri quadrati 260.

I mappali -226 di metri quadrati 2.729 -71 di metri quadrati 4.140 -73 di metri quadrati 32, fabbricato rurale -228 di metri quadrati 2.583 sono, per porzione interessate all'arginatura della Cassa d'Espansione, ma non risultano ancora frazionate, pertanto saranno oggetto di opportune e specifiche determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale di Signa successivamente alla sottoscrizione del presente atto, di cui fanno parte.

-224 di metri quadrati 222 -236 di metri quadrati 1.584 -243 di metri quadrati 210 -



245 di metri quadrati 7.967 -135 di metri quadrati 6.780 -136 di metri quadrati 8.860 -234 di metri quadrati 9.207 -138 di metri quadrati 890 -139 di metri quadrati 1.310 - 186 di metri quadrati 255 di metri quadrati 55, - 252 di metri quadrati 1.930, - 253 di metri quadrati 1.202, - 254 di metri quadrati 1.945.

Le particelle sopra riportate costituiscono lotto 0 ed 1 del Parco dei Renai, ove continuerà la gestione del servizio pubblico "Parco dei Renai", con esclusione delle aree di "Frangia", dove è in corso di realizzazione l'argine della cassa di espansione 1° Lotto lavori, e quindi fatte salve le diverse consistenze dovessero derivare dalla occupazione delle aree di sedime delle arginature e dall'occupazione di aree adiacenti funzionali alla costruzione delle stesse.

I lotti "0" e "1" di proprietà comunale sono rappresentati nella planimetria allegata - "Allegato alla Concessione".

### **ARTICOLO 3 - FINALITÀ GESTIONE**

Le parti si danno atto che la Società di gestione "Isola dei Renai" S.p.a. viene mantenuta in essere con il medesimo oggetto sociale per cui fu costituita, indicato nell'art. 3 dell'allegato A (Statuto Sociale) del verbale di Assemblea del 10 dicembre 2004, repertorio 107717 raccolta 7073.

Tale oggetto sociale viene confermato al fine di consentire alla Società Isola dei Renai S.p.a. la prosecuzione dell'attività di gestione del "Parco dei Renai", divenuto di proprietà pubblica limitatamente ai lotti 0 e 1 a far data dalla stipula della convenzione novativa del 27 dicembre 2013 tra il Comune di Signa e la Società "Progetto Renai S.r.l."

### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La concessione delle particelle dettagliate all'articolo 2 a favore della società "Isola dei Renai" ha validità dal 01/01/2022 fino al 31/12/2027

## ARTICOLO 5 - OBBLIGHI

Il concessionario, che è da ritenersi custode dei locali ottenuti in concessione, ai sensi dell'articolo 2051 C.C, si impegna nei confronti del Comune di Signa: a) a mantenere sui locali, per tutta la durata della concessione, la destinazione definita nei titoli edilizi; b) a pagare il canone di concessione di cui all'art. 6 nonché gli oneri accessori di cui all'articolo 7; c) a sostenere, in particolare, i costi per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e tassa rifiuti urbani o altro tributo assimilabile provvedendo a tal fine, nel caso d'impianti autonomi, all'intestazione e/o voltura delle relative utenze, così come sono a suo carico, alla scadenza della concessione, la chiusura delle stesse utenze e la risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento, previa comunicazione al Comune di Signa, che potrà optare per la voltura delle stesse; saranno a carico del concessionario eventuali conguagli derivanti da fine rapporto con le utenze; d) ad eseguire i lavori di manutenzione di cui al successivo art. 9; e) a promuovere e svolgere le attività previste nello statuto della società Isola dei Renai S.p.A. anche attraverso la sottoscrizione di sub concessioni dei beni, destinati alle varie attività, facenti parte del parco; f) a non mutare il tipo di utilizzo dei locali; g) ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dei locali, delle attrezzature e del parco nel suo insieme concesso e a tutelare da eventuali danni a persone e cose che possano derivarne, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa inerente l'attività esercitata negli stessi; h) a non svolgere nell'immobile in concessione, attività illegittime o illegali o comunque contrarie alla Legge e ai Regolamenti; i) a rispettare i tempi di apertura dell'attività concordati con l'amministrazione a pena di decadenza della concessione; l) a collaborare con il Comune per le operazioni di accatastamento del bene nel suo complesso; m) alla manutenzione ordinaria del parco, alla vigilanza e alla sicurezza, mentre la manutenzione straordinaria è carico del Co-



mune di Signa che, tuttavia, previo apposito stanziamento e autorizzazione, può affidarla alla società Isola dei Renai S.p.A., nei limiti di legge (art.9) ; n) a dotarsi di idonea copertura assicurativa (art. 8) per le eventuali attività insistenti nelle aree in concessione e ad inserire apposite clausole di garanzia nei contratti di sub concessione facendone dotare anche gli eventuali sub-concessionari; o) La società Isola dei Renai S.p.A. è tenuta a sottoporre annualmente all' Amministrazione Comunale un programma annuale di attività con descrizione di massima degli stessi; p) La società Isola dei Renai S.p.a. è tenuta altresì a concordare le modalità organizzative di eventuali eventi straordinari che prevedano un forte afflusso di persone.

#### ARTICOLO 6- CANONE

Le aree sono concesse a fronte del versamento del canone concessorio (punto 14 dei "Patti Parasociali Isola dei Renai Spa") di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni anno, lo scopo sociale è la gestione del Parco quale servizio pubblico con conseguente reinvestimento degli utili nel Parco stesso. L'importo suddetto sarà versato entro il 31 marzo di ogni anno, aggiornato annualmente e automaticamente senza preventiva richiesta del Concedente, in misura percentuale pari al 75% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.° 392/78.

#### ARTICOLO 7 – ONERI ACCESSORI

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori (allacciamenti per consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento, spese telefoniche, nonché ogni tassa, tributo ed imposta diretta o indiretta inerente la presente concessione.

#### ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONE

Il concessionario è costituito custode della cosa in concessione ed è direttamente re-



sponsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, dell'utilizzo dell'immobile in uso, pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni alla totalità del bene di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di adeguamento e del bene nel suo insieme (intendendosi che gli stessi sono concessi in uso nello stato in cui si trovano) e di manutenzione ORDINARIA degli stessi, nonché nel corso dell'esercizio delle attività svolte nell'immobile assegnato. A questo proposito il concessionario s'impegna a consegnare la polizza assicurativa per "rischi locativi" in genere, ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile al momento della sottoscrizione della presente concessione, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 € (unmilione cinquecento/00) per danni al fabbricato e con garanzia per R.C. prestata fino a € 3.000.000,00 (tre milioni/00 euro). La suddetta polizza prodotta dal concessionario dovrà contenere la condizione esplicita che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Signa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento dei premi, nonché l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla loro naturale scadenza e, comunque, a considerare valida ed operante la copertura assicurativa fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.

#### **ARTICOLO 9 – STATO dell'IMMOBILE e MANUTENZIONE ORDINARIA**

I locali e il parco vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario s'impegna a custodire i locali e il parco con la diligenza del buon padre di famiglia e ad accollarsi i lavori di manutenzione ordinaria degli stessi, presentandone ragguaglio semestrale al 31 marzo e al 30 novembre di ogni anno. Per manutenzione ordinaria s'intendono le opere che riguardano la riparazione delle finiture dell'immobile concesso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficien-

za gli impianti tecnici e tecnologici esistenti (che non comportino nuova realizzazione di opere) quali a titolo esemplificativo: a) pulitura, riparazione di grondaie); b) pulitura, ripresa parziale di intonaci interni ed esterni (senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti); c) pulitura, riparazione, tinteggiatura degli infissi esterni, (senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie); d) riparazione di rivestimenti interni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie); e) riparazione di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, del gas, ecc.) che non comportino la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi igienici o tecnologici; f) tinteggiatura degli intonaci interni; g) riparazione di infissi interni; h) riparazione di pavimenti interni, i) tinteggiatura e manutenzione dell'arredo "urbano" del parco quali panchine, tavoli, recinzioni in legno e dei vari chioschi, anch'essi in legno, situati nel parco, l) riparazione di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, del gas, d'irrigazione ecc. presenti nel parco) che non comportino nuova realizzazione; m) il taglio dell'erba e la buona tenuta delle alberature, n) il ripristino dei vialetti del parco; o) pulizia fosse biologiche e pozzetti di smaltimento sia durante il periodo di apertura del parco, sia immediatamente prima della chiusura invernale; p) per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi necessari al regolare utilizzo in sicurezza del bene nel suo insieme concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti. Rientrano, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o da eventi alluvionali/naturali che richiedano interventi straordinari.

La custodia e la pulizia del bene nel suo complesso sono a totale onere e cura del concessionario. La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti ivi installati (intendendo immobili, strutture varie e terreni), compresa l'assunzione



delle responsabilità previste dalle normative vigenti relativamente all'impianto termico, all'impianto elettrico, alla centrale termica ed ai presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.), sono a carico del Concessionario. In relazione all'obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria del bene nel suo insieme, il medesimo garantisce la libertà di accesso, dietro preventiva richiesta, a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune di Signa per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso. Il personale del Comune effettuerà altresì periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione ordinaria. Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'immobile concesso nello stato di fatto di conservazione e manutenzione in cui si trova, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Signa, al termine della concessione, in buono stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo ed agli eventuali significativi eventi alluvionali. Resta altresì a carico del concessionario ogni genere di lavoro o manutenzione eventualmente connesso e necessitato dal particolare tipo di attività svolta dallo stesso nell'area concessa (nel rispetto dei vincoli ricadenti sul parco), compresi gli oneri per l'esecuzione dei lavori su indicati, le inerenti spese di progettazione e Direzione Lavori, inclusi eventuali oneri urbanistici, di adeguamento catastale, la predisposizione dell'APE (attestato di prestazione energetica) ed ogni altro onere connesso all'affidamento. In tal caso, al momento della chiusura lavori, è fatto obbligo al concessionario di comunicare al Settore 7 il protocollo identificativo della pratica edilizia presentata, la data d'inizio lavori e di chiusura degli stessi, nonché il nominativo del tecnico incaricato, specificando sinteticamente quali interventi sono stati eseguiti e le conformità impiantistiche ottenute. Il concessionario potrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria

(successivi ai lavori di adeguamento e miglioria che restano in ogni caso a suo carico) salva la conformità giuridica e previa acquisizione dei titoli abilitativi necessari (inclusi pareri e nulla-osta di altri enti). In ogni caso non potrà far valere, a tale titolo, nessuna pretesa, anche economico-finanziaria, nei confronti del Comune.

L'effettuazione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione concedente, potrà comportare la decadenza della presente concessione, salvo il risarcimento del danno arrecato.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Signa che tuttavia, previo apposito stanziamento e autorizzazione, può affidarla alla società Isola dei Renai S.p.a., nei limiti di legge.

#### ARTICOLO 10 - GESTIONE

Le modalità di gestione del servizio pubblico da svolgere sui beni oggetto della presente concessione, saranno le medesime già previste dai patti para-sociali e dallo Statuto come da ultimo modificato con delibera dell'assemblea dei soci del 18 dicembre 2019, salve le integrazioni che si renderanno necessarie e che potranno essere oggetto di specifico contratto di servizio.

In particolare si conferma che la Società "Isola dei Renai S.p.a." potrà sub concessionare, le attività di gestione dei servizi del Parco (come già previsto dall'articolo 13 dei patti para-sociali stipulati tra il Comune di Signa e la società Progetto Renai S.r.l. il 5.6.2000) a società o imprenditori individuali di provata capacità e moralità, previo procedimento di selezione, effettuato dalla società Isola dei Renai S.p.A. Il canone delle sub concessioni sarà introitato dalla società Isola dei Renai S.p.A.. La durata delle eventuali sub concessioni non potrà superare quelli della presente concessione.

#### ARTICOLO 11 - CASSA DI ESPANSIONE

Ai fini del rispetto dell'accordo di programma, intercorso tra la Regione Toscana,



l'Autorità di Bacino del fiume Arno, la Provincia di Firenze, il Comune di Signa, il Comune di Firenze, il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di Sesto Fiorentino, stipulato in data 30.10.2013, per la realizzazione della cassa di espansione dei Renai (fiume Arno), il Comune di Signa dovrà cedere a titolo gratuito alla Regione Toscana, come si evince dal citato accordo di programma, la proprietà delle aree di frangia comprese nei lotti 0 e 1 (la Regione utilizzerà inoltre, temporaneamente, delle aree da destinare a cantiere per la realizzazione dell'argine, queste sono comunque oggetto dell'atto di concessione ). Pertanto dalla presente concessione sono state stralciate le particelle catastali attinenti la costruzione delle arginature della Cassa di Espansione dei Renai 1° Lotto lavori.

#### ARTICOLO 12 - DECADENZA

Nel caso in cui si determini, per qualsiasi motivo, una violazione dello Statuto costitutivo della società o dell'oggetto sociale il Comune potrà dichiarare la decadenza della presente concessione-contratto e riacquistare automaticamente anche il possesso e il pieno godimento delle aree oggetto della presente concessione.

#### ARTICOLO 13 - PRIVACY

Il Comune di Signa dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo sia elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore



7 “Gestione del patrimonio” (e-mail: [a.minucci@comune.signa.fi.it](mailto:a.minucci@comune.signa.fi.it)). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e mail: [marco.giuri@firenze.pecavvocati.it](mailto:marco.giuri@firenze.pecavvocati.it)).

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà consultare il sito <http://www.comune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamento-ue-679-2016>

#### **ARTICOLO 14 - INCARICHI**

La Società Isola dei Renai spa è stata informata che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Signa che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso la società stessa. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto alla società che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ARTICOLO 15. – CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Società Isola dei Renai spa dà atto di quanto segue:

- di aver preso visione del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165” nonché della delibera di G.C. n. 1 del 07/01/2014, esecutiva, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’amministrazione comunale di Signa;
- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal

codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.”

#### ARTICOLO 15 -

Riferimenti Operativi “Comune di Signa” Sede Signa Piazza della Repubblica, Sede operativa Via La Pira 48/50, pec: [comune.signa@postacert.toscana.it](mailto:comune.signa@postacert.toscana.it); Riferimenti Operativi Isola dei Renai spa Sede Legale con sede in Signa, Piazza della Repubblica n. 1;

#### ARTICOLO 17 - REGISTRAZIONE

La registrazione è prevista solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tab II del DPR 131/1866 e s.m. e i. e. a tal fine il valore della presente concessione viene stabilito in Euro 5.000,00 annue;



#### ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario il Foro competente esclusivo è il Tribunale di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e degli art. 1, comma 1, lettera s) e 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il Comune di Signa: Alessandro Minucci.....

Per l'Isola dei Renai: Andrea Marzi .....





# ALLEGATO alla CONCESSIONE

PROPRIETÀ COMUNALE  
OGGETTO DI CONCESSIONE, AD ESCLUSIONE  
DELL'AREA DESTINATA AD ARGINATURA



0 1 20 163.664 549 0

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
e delle Finanze

ARCA DA ROLL-  
€11.00  
UNO/01

gentile  
nizite

014002089 DD007/838 M07/00001  
001899542 06/05/2002 09.41:29  
4578-00010 B33763338/875486  
IDENTIFICATIVO : 010064465490